



Unione Europea



Regione Marche



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE, SCUOLA E POLITICHE DEL LAVORO

L. 236/93

FORMAZIONE CONTINUA

**AVVISO PUBBLICO
PER LA GESTIONE DEI PROGETTI
FORMATIVI DI RIQUALIFICAZIONE PER
“OPERATORE SOCIO-SANITARIO”**

II ° EDIZIONE

Art.1

Riferimenti Normativi

L'Amministrazione Provinciale adotta il presente bando in coerenza ed in attuazione della:

- Legge n. 845 del 21-12-1978 concernente “Legge-Quadro in materia di formazione professionale”;
- Legge Regionale n. 16 del 26-03-90, concernente “Ordinamento della formazione professionale e delega delle funzioni”;
- Legge Regionale n. 31 del 20-05-1997, concernente “Interventi per sostenere e favorire nuova occupazione ed istituzione dell'Osservatorio Regionale sul mercato del lavoro”;
- Legge Regionale n. 31 del 10-08-1998, inerente “Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. n. 16/90 e 2/96”;
- Legge Regionale n. 38, del 09-11-1998, concernente “Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro”
- Legge Regionale n. 2 del 25-01-05, concernente “Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”;
- Legge n. 236/1993 in materia di “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 406 del 26/03/2008 ad oggetto “Approvazione programma annuale per l'occupazione e la qualità del lavoro anno 2008”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1039 del 22/06/2009 concernente “Approvazione programma annuale per l'occupazione e la qualità del lavoro anno 2009- Art.4 L.R. 2/2005”
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 226 del 27/08/2010 inerente “Accreditamento strutture di formazione – Elenco regionale delle sedi operative accreditate. 24° aggiornamento”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 313 del 03/03/2009, contenente “POR Marche FSE 2007-2013: Documento Attuativo del Programma e linee guida per le attività di formazione professionale” e successive modifiche e/o integrazioni;
- Legge Regionale n. 20 del 06/11/2002, concernente “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”;
- Regolamento Regionale n.24 ottobre 2006, n.3 “ Modifiche al regolamento regionale 8 marzo 2004 n.1 autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 666 del 20/05/2008 inerente “Disciplina dell'attività formativa relativa al conseguimento della qualifica di “Operatore Socio-Sanitario”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1625 del 12/10/2009, ad oggetto “Integrazione e modifiche alla DGR 666/2008 recante la “Disciplina unitaria delle attività formative relative al conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 974 del 16/07/2008, concernente “ Integrazione del Regolamento istitutivo del dispositivo di accreditamento delle strutture formative;

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 2110 del 14/12/2009, ad oggetto “Revoca della deliberazione n.975/2008 ed approvazione del “Manuale per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro “ e modifiche delle deliberazioni n.489/2008 e n. 1552/2009 e successive modifiche e/o integrazioni;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1831 del 15/12/2008, concernente: “Programma annuale per l’occupazione e la qualità del lavoro anno 2008 – Intervento 1.1.a - Assegnazione alle Province la I° tranche delle risorse per la formazione continua di cui alla L. 236/93 per la riqualificazione, ai sensi della L.R. 20/2002, dei lavoratori occupati presso strutture e servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale e riformulazione dell’art. 9, comma 3 dell’allegato 1 alla sopra richiamata D.G.R. n. 666/08;
- Deliberazione di Giunta Regionale n.91 del 25/01/2010 ad oggetto “programma annuale per l’occupazione e la qualità del lavoro anno 2009- Intervento 2.01- assegnazione alle Province di Euro 2.000,000 per la formazione continua di cui alla legge 236/93 per la riqualificazione di lavoratori ex LR n.20/2000 – LR n. 20/2002
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”);
- Regolamento (CE) del Consiglio dell’Unione Europea n. 800/2008, del 06-08-2008, relativo all’applicazione degli artt. 87 – 88 del Trattato “Regolamento generale di esenzione per categoria”;

Art. 2
Motivazione e Finalità

Nel Piano per le politiche attive del lavoro 2008 la Regione Marche ha individuato alcuni interventi urgenti in quanto finalizzati a sviluppare sistemi di formazione continua e a sostenere l'adattabilità dei lavoratori. In tale contesto, si colloca il processo di riqualificazione dei lavoratori occupati nelle strutture e nei servizi sociali a ciclo residenziale e semi residenziale che, ai sensi della L.R. n. 20 del 6 Novembre 2002 e del relativo Regolamento di attuazione, dovranno disporre, di figure quanto stabilito con DGR n.1625 del 12/10/2009, anche ai lavoratori occupati presso strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate ai sensi della L.R.20/2000.

Con al DGR n.91 del 25/01/2010 la Regione Marche ha assegnato alla Provincia di Fermo, una 2° tranche di fondi di cui la L.236/93, a gestione autonoma cioè introitati nel bilancio autonomo della Provincia di Fermo.

E' intenzione del Settore Formazione professionale, Scuola e Politiche del lavoro procedere con la messa a bando di ulteriori attività formative anche in considerazione all'esteso intervallo di tempo intercorso dal monitoraggio regionale.

La Provincia di Fermo si riserva la possibilità, qualora ci fossero ulteriori risorse disponibili, di prevedere edizioni corsuali aggiuntive, nel caso in cui dai dati che scaturiranno dalle domande di iscrizioni, si manifestasse tale esigenza.

A tal proposito potrà eventualmente essere utilizzata la graduatoria che si determinerà dagli esiti del presente avviso, anche con la previsione di una riparametrazione dei costi sulla base delle eventuali risorse disponibili.

Art. 3
Interventi formativi programmati e priorità

I destinatari delle attività formative in oggetto, possono essere esclusivamente i lavoratori delle imprese private assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della legge 160/1975, relativo ai contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versati all'INPS, così come modificato dall'art. 25 delle legge quadro sulla Formazione Professionale n. 845/1978 e successive modificazioni.

Ai sensi della DGR n. 666/2008, inoltre, per l'accesso ai corsi di formazione per Operatore Socio Sanitario **è richiesto il possesso del diploma di scuola dell'obbligo o l'assolvimento dell'obbligo scolastico.**

Questa Amministrazione, nella sua autonomia e allo scopo di privilegiare nella formazione delle classi l'inserimento di soggetti aventi caratteristiche il più possibile omogenee in relazione ai titoli posseduti e alla pregressa esperienza lavorativa, come stabilito al punto 5 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1831 del 15-12-2008, stabilisce che il presente avviso è relativo alla seguente priorità di intervento in ordine di rilevanza:

- 1) **Lavoratori con esperienza professionale da 1 a 4 anni;**
- 2) **Lavoratori con;**
 - **titolo valido ai sensi della DGR n. 666/08 + esperienza lavorativa di almeno 1 anno**
 - **in possesso di esperienza lavorativa di almeno 5 anni**

L' avvio degli aventi diritto alla frequenza dei corsi avverrà, per ciascuna tipologia corsuale, nel rispetto delle priorità stabilite nell'Allegato A, punto 7 della DGR n.1831 del 15/12/2008 e di seguito elencate:

- a) età anagrafica > 45 anni purché, non sia previsto il collocamento a riposo del soggetto da riqualificare;
- b) età anagrafica < 45 anni;
- c) generalità degli aventi diritto.

Dovendo tenere in considerazione diversi fattori (residenza lavoratore, eventuale titolo posseduto, durata dell'esperienza professionale), vista l'impossibilità di formare classi del tutto omogenee, si stabilisce la possibilità per i destinatari dei corsi di fruire degli stessi in modo flessibile, in relazione ai crediti formativi riconosciuti ai sensi della DGR n. 666/08.

Stabilita, pertanto, la durata massima di un corso ed il numero minimo e massimo degli allievi che al termine del percorso di riqualificazione otterranno la qualifica OSS, sarà possibile, per alcuni di essi, subentrare a corso avviato.

In base ai dati relativi alla pre-iscrizione on-line, anche in considerazione della distribuzione territoriale dei lavoratori da riqualificare, la Provincia di Fermo, intende realizzare le seguenti tipologie corsuali sulla base delle priorità sopra specificate:

Costo complessivo: € 80.000,00 x 2 corsi x 30 allievi(max)= € 160.000,00

Art.4

Risorse disponibili

Con il presente avviso, la Provincia di Fermo mette a bando, per l'importo complessivo di € 160.000,00, le seguenti attività formative:

N.2 corsi di riqualificazione per OPERATORE SOCIO SANITARIO

1) Lavoratori con esperienza professionale da 1 a 4 anni;

2) Lavoratori con;

- **titolo valido ai sensi della DGR n. 666/08 + esperienza lavorativa di almeno 1 anno**
- **in possesso di esperienza lavorativa di almeno 5 anni**

Ore corso: 960 max (teoria/pratica-tirocinio/stage+10 ore esami);

Numero allievi max:30

Costo pubblico max:€ 80.000,00

L'Ente gestore dovrà verificare al momento dell'iscrizione al corso, sulla base della documentazione prodotta dai singoli candidati e/o mediante una prova di verifica, il possesso dei requisiti per l'accesso alla riqualificazione e per il riconoscimento dei crediti formativi in relazione ai percorsi di istruzione e di formazione professionale afferenti l'area socio-sanitaria e all'esperienza lavorativa pregressa maturata nel settore, privilegiando comunque quegli allievi con la necessità di svolgere un maggior numero di ore di riqualificazione.

A tale scopo, l'Ente gestore dovrà applicare le *“Linee guida per il riconoscimento dei crediti formativi all'interno dei percorsi formativi per Operatore Socio Sanitario”* approvate dalla Regione Marche con la DGR n. 666/2008 – *Allegato 4*. Per quanto riguarda in particolare la durata dell'esperienza professionale, essa dovrà essere calcolata dall'Ente gestore tenendo in considerazione i soli periodi in cui il lavoratore può dimostrare e documentare di aver svolto mansioni afferenti l'area socio-sanitaria.

Le ore corso indicate si riferiscono alla durata massima riferita alla specifica tipologia di destinatari: nel caso in cui, in base agli allievi effettivi, non fosse necessario prevedere tale durata, si procederà prima dell'avvio del corso alla riparametrazione del preventivo di spesa e dal relativo finanziamento pubblico

Art. 5
Corso di formazione per "Operatore Socio-Sanitario"

Con il presente bando, il Servizio Formazione Professionale, intende individuare il Soggetto che gestirà, per ciascun pacchetto formativo di cui all'art. 4, i corsi di riqualificazione per il conseguimento della qualifica di "Operatore Socio-Sanitario".

Gli obiettivi e le linee generali degli ordinamenti didattici del corso sopra detto, sono stabiliti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 666 del 20-05-2008 e successive modifiche, avente ad oggetto "**Disciplina unitaria delle attività formative relative al conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario**", nello specifico si fa riferimento agli allegati, di seguito elencati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente bando:

Allegati 1: Standard formativi del percorso formativo per conseguire la qualifica di "Operatore Socio Sanitario";

Allegato 2: Ordinamento didattico del corso di qualifica per "operatore Socio Sanitario";

Allegato 3: Schema di convenzione tra soggetti interessati allo svolgimento del corso di formazione finalizzato al conseguimento della qualifica di "Operatore Socio Sanitario";

Allegato 4: Linee guida per il riconoscimento dei crediti formativi all'interno del percorso formativo per conseguire la qualifica di "Operatore Socio Sanitario";

Allegato 5: Libretto personale del percorso.

Art. 6
Formazione continua: aiuti di stato

Nell'attuazione dei progetti, le Aziende dovranno rispettare le regole comunitarie in materia di aiuti di Stato, scegliendo una delle opzioni di seguito indicate:

Regime transitorio (aiuto di importo limitato e compatibile): tutte le imprese, ad esclusione di quelle che versavano in uno stato di difficoltà prima del 1° luglio 2008, possono beneficiare di aiuti, per un importo fino a 500.000,00 € nel periodo che va da 1° gennaio 2008 al 31/12/2010 ai sensi del DPCM del giugno 2009, in qualità di regime autorizzato dalla Commissione Europea con Decisione C(2009) 4277 del 28/05, Aiuto n. 284/2009.

I soggetti attuatori provvedono a richiedere alle imprese di appartenenza dei lavoratori da formare la dichiarazione sul rispetto del regime transitorio, prima dell'avvio delle attività (Allegato A5).

Regime de minimis: l'impresa dichiara di voler ricevere l'aiuto di importanza minore a sensi del regolamento CE n. 1998/2006 pubblicato in GUUE L397 il 28/12/2006; in tal caso fornisce documentazione contabile, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000 a dimostrazione che nei due esercizi finanziari precedenti alla concessione dell'aiuto e nell'esercizio corrente non si sono ricevuti aiuti a titolo di de minimis d'importo superiore ai 200.000,00 €.

In caso di imprese operanti del settore della produzione dei prodotti agricoli si applica, invece, il regolamento CE 1535/2007 del 20 dicembre 2007 che prevede una soglia di 7.500,00 euro.

I soggetti attuatori provvedono a richiedere alle imprese di appartenenza dei lavoratori da formare la dichiarazione sul rispetto della regola "de minimis", prima dell'avvio delle attività (Allegato A4).

Regime di esenzione ai sensi del regolamento CE n. 800/2008 pubblicato sulla GUUE serie L214 il 09/08/2008 relativo all'applicazione degli articoli n. 87 e 88 del trattato CE, in particolare degli aiuti destinati alla formazione (art. 38 e 39), l'impresa può ricevere diverse intensità di aiuto per la formazione dei propri lavoratori, sulla base delle dimensioni dell'impresa presso cui i lavoratori sono occupati, del tipo di formazione (generale o specifica) e delle caratteristiche dei lavoratori.

L'intensità massima dell'aiuto è la seguente:

<u>Formazione specifica</u>	25%
<u>Formazione generale</u>	60%

Tale massimale di intensità di aiuto può essere aumentato a concorrenza di una intensità massima dell'80% dei costi ammissibili:

- di 10 punti percentuali qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati o portatori di handicap;
- di 10 punti qualora l'azione oggetto dell'aiuto venga concesso ad imprese di medie dimensioni e di 20 punti per quelle di piccole dimensioni.

A tal proposito, si deve fare riferimento alla definizione di grandi e medie, piccole e micro imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 GU Serie L124 del 20.05.2003 e nel Decreto del Ministero per le Attività Produttive del 18.04.2006, di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle Piccole medie imprese.

Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa, un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa, un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica, che realizza un'attività economica, comprese le entità che esercitano attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o cooperative (no associazioni che svolgono attività economica).

La disciplina prevista in tale regime si applica ai progetti formativi presentati sia direttamente dalle imprese, sia dagli enti di formazione, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria dell'attività formativa e del contributo.

Ai fini della distinzione tra tipi di formazione si definisce:

- formazione specifica quella che comporta insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione o lo siano solo limitatamente.

- formazione generale quella che comporta insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente.

Ai fini dell'applicazione del presente regime di aiuto si precisa che è ritenuta "generale":

- la formazione interaziendale, cioè la formazione organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti (ai sensi della normativa comunitaria che definisce le PMI, sopra citata) ovvero di cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese;
- la formazione riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità o organismi pubblici od altri organismi o istituzioni competenti in materia.

Nel caso in cui il progetto comprenda elementi di formazione specifica e generale che non possono essere separati ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto, si applicano le percentuali relative alla formazione specifica.

A ciascun progetto formativo è associato un singolo regime di aiuti; pertanto non è consentito finanziare progetti in cui vi siano la compresenza di imprese che aderiscono ad un medesimo progetto optando, alcune per il regime di “de minimis”, ed altre per il regime di esenzione.

Anche nell'applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008 relativo agli aiuti destinati alla formazione permane l'obbligo di cofinanziamento privato a carico delle imprese in misura non inferiore al 20%.

Art. 7

Requisiti degli organismi proponenti

Le strutture formative che possono presentare i progetti formativi sono quelle che, alla data di presentazione dei progetti, risultino accreditate per la “**formazione continua**” ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 62 del 17-01-2001 e n. 2164 del 18-09-2001 e s. m. e per le quali non sia in atto un provvedimento di sospensione o revoca dell'accreditamento oppure le strutture che abbiano già presentato domanda di accreditamento alla Regione Marche ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 868 del 24/07/2006.

Al presente avviso si applicano le disposizioni contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 974 del 16/07/2008 art. 4 bis – Monte Crediti, in base alle quali ad ogni soggetto accreditato viene attribuito un “monte crediti” . Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal “**Manuale per la gestione e la rendicontazione dei progetti**” di cui alla DGR n. 2110 del 14/12/2009, comporterà la segnalazione alla Regione Marche dell'irregolarità rilevata ai fini della decurtazione del monte crediti; qualora il “monte crediti” si esaurisca per irregolarità penalizzate con sottrazione di punti, l'accreditamento è revocato.

Qualora il progetto sia proposto da più soggetti, questi debbono costituire o dichiarare l'intenzione di costituire, a finanziamento approvato, un Consorzio o Associazione Temporanea d'Impresa, indicando sin dal momento della presentazione del progetto il soggetto capofila e attuatore. La presentazione del progetto deve essere sottoscritta da tutti i soggetti proponenti se l'ATI o Consorzio non sono ancora costituiti, altrimenti, se già costituiti, è sufficiente la sottoscrizione del soggetto capofila o del rappresentante legale del Consorzio.

Per la costituzione dell'ATI deve essere utilizzato lo schema tipo di atto costitutivo allegato al Manuale per la gestione e rendicontazione dei progetti approvato con DGR n. 975 del 16/07/2008.

Le sedi operative dei soggetti associati debbono risultare accreditate, ai sensi delle sopra citate Deliberazioni di Giunta Regionale n. 62 del 17-01-2001 e n. 2164 del 18-09-2001.

E' vietata, altresì, la partecipazione per la medesima azione, di una impresa, Società o Ente, che contemporaneamente si candidi a titolo individuale e quale componente di un'Associazione Temporanea d'Impresa o indicata esecutrice di un consorzio di imprese o Enti.

Art. 8

Modalità e termine di presentazione

Gli Enti gestori, seguendo le modalità di presentazione. Sono tenuti a trasmettere il progetto limitatamente ad una sola edizione quale limite massimo consentito, tramite internet, **entro e non oltre 27 aprile 2011**, utilizzando apposita procedura informatica, disponibile sul presente sito <http://siform.regione.marche.it>

Il formulario del progetto formativo, deve essere presentato su supporto cartaceo, e dovrà essere stampato direttamente da Internet, **pena l'esclusione**, dopo aver reso definitivo il progetto sul SIFORM.

Si ricorda che in tutta la documentazione ed eventuali comunicazioni fatte pervenire a questa Amministrazione, l'Ente Gestore è tenuto ad utilizzare sempre la stessa ragione sociale e lo stesso indirizzo specificati nella domanda di ammissione al presente bando.

La domanda di presentazione del progetto, in bollo, con la relativa documentazione dovrà essere trasmessa direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo a questa Amministrazione Provinciale, Servizio Formazione Professionale Scuola e Politiche del Lavoro- Via Sapri n.65- Fermo, **entro e non oltre il 27 aprile 2011**, farà fede il timbro postale accettante.

La proposta formativa con i relativi documenti dovrà essere inviata singolarmente in plico chiuso recante l'intestazione del mittente, e la dicitura:
"L. 236/93 - Bando per la gestione dei corsi di riqualificazione per OPERATORE SOCIO SANITARIO:

Art. 9

Documentazione da trasmettere

La richiesta di finanziamento (**utilizzare esclusivamente fac-simile della domanda allegato al presente bando – All. A.1 o A.2**), dovrà essere comprensiva di tutta la documentazione, di seguito indicata, utile ai fini della valutazione/validazione del progetto:

- a) formulari per la presentazione dei progetti formativi, ciascuno in **duplice copia** (originale+copia), (**esclusivamente stampa dello stesso da internet**) sottoscritti dal legale rappresentante, (**pena l'esclusione**);
- b) dichiarazione/i del/i redattore/i dei progetti (**All. A.4**);
- c) nel caso di ATI o ATS da costituire, la dichiarazione dei legali rappresentanti dei singoli soggetti partecipanti all'Associazione, concernente la volontà di volersi costituire, a finanziamento approvato, in Associazione e la denominazione (o ragione sociale) del soggetto capofila dell'Associazione (**All. A.3**);
- d) nel caso di ATI o ATS già costituita, copia dell'atto di costituzione, regolarmente registrato;
- e) documento attestante la disponibilità da parte di enti pubblici e/o privati interessati ad ospitare gli stagisti (art.15 DGR. n 999/08 e s.m.)

Per ogni firmatario allegare un'unica fotocopia del documento d'identità, **chiara e leggibile**, sia per la presentazione del formulario che per tutte le altre dichiarazioni richieste ai sensi del DPR 445/2000.

Ogni progetto deve essere inviato completo di tutta la documentazione richiesta e comprensivo di un elenco da cui si evincano tutti i documenti allegati.

Art. 10
Ammissibilità dei progetti

Le proposte sono ritenute ammissibili se:

- α) trasmesse con le modalità ed entro la data di scadenza indicata all'art. 8 del presente bando;
- β) presentate da soggetti che (anche in ATI o in ATS – costituite o da costituire) alla data della presentazione della domanda risultino accreditati o che abbiano presentato domanda presso la Regione Marche per la **formazione continua** e per i quali non sia in atto un provvedimento di sospensione o revoca della condizione di accreditamento;
- χ) non presentate da un soggetto che risulti candidato sia a titolo individuale sia quale componente di una ATI o ATS per la singola tipologia formativa;
- δ) la tipologia formativa, le ore corso, la sede formativa, il numero degli allievi previsti ed il costo pubblico max ora/allievo di ciascun progetto contenuto nella proposta sono rispondenti a quanto previsto all'art. 4 del presente bando e la struttura didattica del corso sia quella prevista dalla DGR n. 666/2008 – Allegato 2 con il riconoscimento dei crediti formativi di cui alla DGR n. 666/2008 – Allegato 4 (in caso di incongruenza con quanto indicato sulla domanda di richiesta di accesso al finanziamento, farà fede quello inserito su Internet);
- ε) compilati sull'apposito formulario utilizzando la procedura informatizzata (sito <http://siform.regione.marche.it>), stampati nella versione definitiva e trasmessi in forma cartacea, firmati dal legale rappresentante;
- φ) corredati della/e dichiarazione/i del/i progettista/i (**Allegato A.4**);
- γ) corredati della domanda di richiesta di accesso al finanziamento, in carta da bollo (**esclusivamente come da fac-simile – Allegato A.1 o A.2**);
- η) corredati, nel caso di ATI o ATS da costituire, della dichiarazione dei legali rappresentanti dei singoli soggetti partecipanti all'Associazione, concernente la volontà di volersi costituire, a finanziamento approvato, in Associazione e la denominazione (o ragione sociale) del soggetto capofila dell'Associazione (**All. A.3**);
- ι) corredati da documento attestante la disponibilità da parte di enti pubblici e/o privati interessati ad ospitare gli stagisti (art.15 DGR. n. 666/08 e s. m.)
- φ) corredato delle copie **chiare e leggibili** dei documenti di riconoscimento di tutti i firmatari.

Art. 11

Stipula della convenzione tra l' ASUR, Ambito Territoriale ed Ente di formazione

Ai sensi di quanto stabilito nella DGR n. 666 del 20-05-2008, nel caso di ammissione a finanziamento della proposta presentata, dovrà essere stipulata una convenzione tra l' ASUR, l'Ambito Territoriale di riferimento ed il Soggetto gestore sulla base dello **schema tipo di convenzione** approvato (rif. Art. 1-21 Allegato 3, della DGR n. 666/2008).

Al momento della presentazione della proposta formativa, pertanto, l'Ente Gestore è tenuto ad unire alla stessa un documento attestante la disponibilità da parte di enti pubblici e/o privati interessati ad ospitare gli stagisti (art.15 DGR. n.999/08 e s. m. i.).

Art. 12

Criteri di selezione e valutazione

Le domande saranno sottoposte a valutazione da apposito nucleo di valutazione nominato dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale che potrà avvalersi anche del parere di esperti.

La valutazione dei singoli progetti, verrà effettuata tenendo conto:

- dell'eventuale presenze, nell'offerta tecnica, di elementi migliorativi rispetto all'ipotesi procedurale contenuta nel bando;
- della qualità del gruppo di lavoro proposto;
- dell'economicità della proposta.

L'attribuzione dei punteggi avverrà secondo quanto esplicitato di seguito:

Presenza di elementi migliorativi	Deve essere espresso un giudizio sulle proposte migliorative eventualmente contenute nell'offerta tecnica: - eccellente -> 4 punti molto positivo -> 3 punti; positivo -> 2 punti; sufficiente -> 1 punto insufficiente -> 0 punti
Gruppo di lavoro proposto	Sul gruppo di lavoro (docenti, tutor, coordinatori) va espresso un giudizio complessivo che tenga conto della professionalità dei tutor, del coordinatore e dei docenti e dell'adeguatezza del team proposto: - eccellente -> 4 punti molto positivo -> 3 punti; positivo -> 2 punti; sufficiente -> 1 punto insufficiente -> 0 punti
Economicità della proposta	Si vedano le modalità di attribuzione dei punteggi previste per l'indicatore ECO

La definizione delle graduatorie avverrà tramite l'espletamento di più passaggi successivi:

- l'assegnazione di punteggi assoluti ai singoli indicatori;
- la normalizzazione dei punteggi assegnati sui vari indicatori (da effettuare rapportando i punteggi assegnati sui singoli indicatori al punteggio massimo previsto per gli stessi);
- il computo della somma ponderata dei punteggi normalizzati.

Agli indicatori previsti si applicheranno i pesi di seguito indicati:

Indicatori	Pesi
Presenza di elementi migliorativi	45
Gruppo di lavoro proposto	45
Economicità	10

ECO (Economicità del progetto):

I punteggi all'indicatore saranno assegnati attraverso l'applicazione della seguente formula:

Al costo ora/allievo più basso fra quelli presentati viene attribuito il punteggio 10.

Agli altri costi ora/allievo presentati viene attribuito il punteggio risultante dalla differenza fra il costo ora/allievo stabilito dall'avviso pubblico ed il costo ora/allievo in esame.

La formula matematica è la seguente:

$$(Q_{base} - Q_x) : x = (Q_{base} - Q_{min}) : 10$$

Dove :

Q_{base} = costo ora/allievo previsto nell'avviso pubblico

Q_{min} = costo ora/allievo più basso fra quelli pervenuti

Q_x = il costo ora/allievo in esame

Si sottolinea, infine, che: l'attività di coordinamento non deve superare il 50% delle ore del corso (definite come somma delle attività d'aula e di laboratorio, dello stage e degli esami); per la progettazione è riconosciuto un costo al netto dell'IVA, massimo pari al 7% del costo del progetto e comunque non superiore ai 3.000,00 euro, nei casi di progetti di importo non superiore a 50.000,00 euro (compreso il cofinanziamento privato); a 3.000,00 euro o al 5% del costo del progetto, nel caso di progetti di importo superiore a 50.000,00 euro (compreso il cofinanziamento privato).

Sulla base degli esiti della valutazione effettuata sul progetto, è facoltà del nucleo di valutazione richiedere chiarimenti e/o integrazioni sui progetti.

I progetti che eccedono i limiti massimi parametrici di costo contenuti nel Documento Attuativo del POR Marche FSE 2007-2013 di cui alla DGR n. 313/2009 saranno ricondotti d'ufficio a tali limiti.

Le correzioni apportate d'ufficio non avranno influenza sull'assegnazione dei punteggi.

Fatte salve le eventuali modifiche apportate dai competenti uffici, non sono ammesse variazioni di alcuno degli elementi che abbiano concorso alla definizione del punteggio totale e della relativa posizione di graduatoria dei progetti, né in sede di valutazione né in sede di gestione.

Art. 13
Graduatoria

Non verranno ammessi in graduatoria le proposte che non abbiano conseguito, per ciascuno dei progetti che la compongono, il punteggio complessivo minimo di 60/100.

Si provvederà, sulla base delle valutazioni espresse dal Nucleo di Valutazione e sulla base delle spese quantificate dallo stesso Nucleo, ad approvare la graduatoria e l'elenco delle spese ammissibili e ad ammettere a finanziamento unicamente le proposte che risulteranno classificate in posizione utile della graduatoria medesima.

Con la presente informativa si intende assolto l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo sancito dalla Legge n. 241/1990 e successive modifiche. Il procedimento dovrà concludersi entro n. 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande. Nel caso in cui l'Amministrazione provinciale avesse la necessità di posticipare i tempi per l'emanazione del provvedimento finale di approvazione della graduatoria e ammissione a finanziamento, ne darà comunicazione agli interessati.

La comunicazione dell'esito della valutazione dei progetti presentati avverrà unicamente tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BUR), sull'Albo Pretorio provinciale e sul sito informatico:

<http://www.provincia.fm.it>

Art. 14
Avvio dell'attività formativa

I soggetti ammessi a finanziamento dovranno inviare al Settore Formazione Professionale, Scuola e Politiche del Lavoro formale accettazione dell'attività formativa entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'esito della valutazione. Ad essi, inoltre, verrà chiesta la trasmissione della documentazione necessaria per la predisposizione della convenzione (deve essere sottoscritta entro 90 giorni dall'ammissione al finanziamento) nella quale verranno definiti i reciproci adempimenti per la realizzazione del progetto.

Qualora si sia in presenza di più soggetti che si sono impegnati ad associarsi formalmente per la realizzazione del progetto, dovrà altresì essere consegnato agli uffici competenti, oltre alla normale documentazione prevista per la firma della convenzione, anche l'atto di costituzione dell'associazione.

L'associazione temporanea dovrà essere costituita tramite con forma pubblica o scrittura privata fra gli associati con autentica delle firme da parte di un notaio (utilizzando unicamente lo schema-tipo di atto costitutivo riportato nel Manuale per la Gestione e la Rendicontazione dei Progetti di cui alla DGR n. 2110/2009) e registrato presso l'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale; i partners attuatori non potranno essere variati a progetto approvato.

Entro 15 giorni dalla stipula della convenzione dovrà essere predisposto il bando per il reclutamento degli allievi ed entro 60 giorni dalla stessa stipula dovrà essere avviata l'attività formativa.

Il non rispetto della tempistica sopra descritta comporterà la revoca definitiva del finanziamento.

Per quanto riguarda le modalità di gestione, il monitoraggio delle attività, i criteri di ammissibilità dei costi e la documentazione da allegare a rendiconto, si rinvia al MANUALE PER LA GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI approvato con D.G.R. n. 2110 del 14/12/2009 e successive integrazioni e, per quanto non previsto, alle normative e alle regolamentazioni vigenti in materia.

L'Ente dovrà, inoltre, utilizzare in ogni fase il sistema informativo della formazione professionale regionale (SIFORM).

Il finanziamento verrà erogato, nei tempi e nelle modalità previste dalla convenzione, previa garanzia fidejussoria, conforme esclusivamente al modello allegato al “*Manuale per la gestione e la rendicontazione dei progetti*” approvato con DGR n.2110 del 14/12/2009; eventuali fidejussioni difformi non consentiranno l’erogazione del finanziamento accordato.

Art. 15

Certificazione degli esiti e validazione dei percorsi formativi

Gli interventi formativi devono concludersi con il rilascio dell’attestato di qualifica di “OPERATORE SOCIO SANITARIO”.

La richiesta di costituzione della Commissione di esame per il rilascio della qualifica deve essere avanzata al Servizio Formazione Professionale **almeno 60 giorni** prima dello svolgimento dell’esame.

Art. 16

Tutela della privacy

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m., i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per operazioni relative al procedimento amministrativo attivato con il presente atto, nel rispetto delle disposizioni della legge citata. I dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, previsti dalle norme di legge o di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. I dati personali non sono soggetti a diffusione. Il titolare del trattamento dei dati è il Servizio Formazione Professionale. Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Formazione Professionale.

Art. 17

Procedimento amministrativo

E’ possibile prendere visione degli atti del procedimento amministrativo presso il Settore Formazione Professionale, Scuola e Politiche del Lavoro – Via Sapri n.25- 63900 Fermo.

Ai sensi della L. 241/90, il Responsabile di Procedimento è il Responsabile del Settore Formazione Professionale, Scuola e Politiche del Lavoro, Dr. Maurilio Cestarelli.



Unione Europea



Regione marche

Il presente Avviso, pubblicato sull'Albo Pretorio dell'Amministrazione Provinciale, è disponibile, comprensivo degli allegati sotto citati, sul sito informatico:

<http://www.provincia.fm.it/formazione lavoro>

Allegati:

- Domanda di finanziamento **(Allegato A.1 – A.2)**
- Dichiarazione dei legali rappresentanti dei singoli soggetti diversi dal capofila partecipanti all'ATI o ATS **(Allegato A.3)**
- Dichiarazione progettista **(Allegato A.4)**

Per eventuali informazioni sui contenuti specifici del bando rivolgersi:

Settore Formazione Professionale, Scuola e Politiche del Lavoro,
Via Sapi n, 65 – Fermo Tel. 0734/232558

Per eventuali informazioni riguardanti la procedura di inserimento del progetto sul software SIFORM rivolgersi al numero telefonico 071/8063684 oppure inviare una e-mail all'indirizzo siform@regione.marche.it

PROVINCIA DI FERMO



Settore Formazione Professionale, Scuola e Politiche del Lavoro

L. 236/1993 – Formazione continua